



STATUTO PROVINCIALE DI RIETI OdV.

Stampa fiscale con dati amministrativi e data 14 NOV 2022. Contiene campi per il numero di serie, la data, e il nome dell'ufficio (AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI).

art.26 del D.Lgs. 105/18

D.Lgs. 117/2017



Handwritten signature or mark.

ART. 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

c.1 L'Associazione Avis Provinciale di Rieti, Organizzazione di Volontariato O.d.V., è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue ed emocomponenti e dalle Associazioni Comunali, di base ed equiparate di appartenenza. L'acronimo O.d.V. deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

c.2 L'Avis Provinciale di Rieti ha sede legale attualmente a Rieti in via Cervellati, n.3 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito della Provincia di Rieti. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

c.3 L'Avis Provinciale di Rieti, che aderisce all'Avis Nazionale nonché all'Avis Regionale del Lazio, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto all'Avis Nazionale e Regionale del Lazio.

c.4 L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) 'AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale', ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 agosto 2017, n.117). La perdita della qualifica di socio della Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'Associazione.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

c.1 L'Avis Provinciale di Rieti è un'Associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.

c.2 L'Avis Provinciale di Rieti ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d'appartenenza valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell'Avis Nazionale e dell'Avis Regionale del Lazio, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

- a) sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
- b) tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- c) promuovere l'informazione, l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- d) promuovere un'adeguata diffusione delle proprie Associate su tutto il territorio della Provinciale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
- e) favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole a livello provinciale;
- f) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo a livello provinciale, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
- g) può promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni e con soggetti privati;
- h) svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.

c.4 La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli Organi sociali di AVIS sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

ART.3 – ATTIVITÀ

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Provinciale di Rieti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma uno dello Statuto nazionale, - coordinandosi con la stessa AVIS Nazionale e con l'Avis Regionale del Lazio sovraordinata nonché con le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti, svolge nei confronti delle Associazioni che la costituiscono, una funzione di indirizzo, di coordinamento, verifica e controllo per il raggiungimento degli obiettivi associativi, rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello provinciale.

c.2 Ai propri fini l'Avis Provinciale di Rieti svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal Regolamento nazionale.

In particolare svolge le seguenti attività:

- a) Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello provinciale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l'Associazione negli Organismi Istituzionali e presso le Istituzioni di livello provinciale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie Associate per l'attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio provinciale;
- b) Partecipa all'elaborazione delle politiche del Terzo Settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'Associazione negli Organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli Organismi associativi di coordinamento;
- c) Promuove e organizza campagne provinciale di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie Associazioni aderenti e con le Istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
- d) Collabora con le altre Associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- e) Coordina il flusso informativo a livello provinciale;
- f) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- g) Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per Istituzioni ed Organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
- h) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
- i) Attività di supporto logistico alla raccolta, mediante invio di centro di raccolta mobile.

L'Avis Provinciale di Rieti per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

c.3 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, di cui ai precedenti commi uno e due, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

c.4 L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

ART.4 – SOCI

- c.1** Ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto, l'Avis Provinciale di Rieti è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche.
- c.2** Sono soci persone giuridiche dell'Avis Provinciale di Rieti le Avis Comunali, di base - ed equiparate -, nonché le Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data del 12 gennaio 2019 e operanti nel territorio amministrativo corrispondente.
- c.3** Sono soci persone fisiche dell'Avis Provinciale di Rieti tutti coloro che abbiano aderito alle Avis Comunali, di base od equiparate operanti nel territorio amministrativo.

ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

- c.1** La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.
- c.2** La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né a eredi o legatari.
- c.3** I soci persone fisiche partecipano all'Assemblea Provinciale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Comunali, di base ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.
- c.4** I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea Provinciale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica; il quale può essere portatore di un massimo di cinque deleghe.
- c.5** Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.
- c.6** La partecipazione all'Assemblea Provinciale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni cento soci o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Avis Comunale e/o equiparata.
- c.7** I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, di base o equiparate in possesso dei requisiti statutari richiesti alla data del 31 dicembre dell'anno sociale precedente; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.
- c.8** La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal Regolamento Nazionale.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- c.1** Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone fisiche e giuridiche nonché le fattispecie per la perdita della qualifica di socio da parte della persona fisica sono regolamentate negli Statuti dell'Avis Nazionale e di quella Comunale, di base o equiparate, ai quali si fa rinvio.

ART. 7 - ALBO INTERCOMUNALE DEI BENEMERITI

- c.1** L'Avis Provinciale potrà istituire un Albo di Benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o contribuiscono con il proprio sostegno, anche "una tantum", allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Provinciale.
- c.2** Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà attribuire la qualifica di Benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

ART. 8 – ORGANI

- c.1** Sono Organi dell'Avis Provinciale:
- a)** l'Assemblea Provinciale degli Associati;
 - b)** il Consiglio Direttivo;
 - c)** il Comitato Esecutivo;

Clavio/Supo

- d) il Presidente e il Vice Presidente Vicario;
- e) l'Addetto Contabile e di Bilancio;
- f) l'Organo di Controllo, laddove istituito.

In caso di nomina dell'Organo di Controllo, la nomina dell'Addetto Contabile e di Bilancio, di cui alla precedente lettera "e", è facoltativa.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI

- c.1 L'Assemblea Provinciale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee Comunali ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell'Assemblea Provinciale ordinaria dell'anno successivo.
- c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il Presidente e legale rappresentante se trattasi di persona giuridica.
- c.3 Il Presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare all'Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi del comma quattro dell'art. 5.
- c.4 L'Assemblea Provinciale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Provinciale e la ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio medesimo.
- c.5 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Provinciale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli Organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dall'Addetto contabile e di bilancio/dal Presidente dell'Organo di Controllo.
- c.6 L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.
- c.7 In prima convocazione l'Assemblea Provinciale è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi tre, quattro e sei dell'art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra. In deroga all'art. 24, primo comma, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'Assemblea.
- c.8 Per dichiarare la decadenza dell'intero Consiglio Provinciale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell'Assemblea Provinciale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al primo comma del presente articolo.
- c.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione Provinciale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assemblea Provinciale. Per deliberare le modifiche statutarie occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati. La proposta di modifica deve essere approvata, in ogni caso, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.
- c.11 Alla Assemblea Provinciale degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, i componenti dell'Organo di Controllo/l'Addetto Contabile e di Bilancio e i Consiglieri Regionali della stessa Avis Provinciale se non delegati.
- c.12 Della convocazione della Assemblea Provinciale viene data comunicazione all'Avis Regionale del Lazio, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

c.13 Può essere previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART.10 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all'Assemblea ordinaria Provinciale degli Associati:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Provinciale e dalla relazione dell'Addetto Contabile e di Bilancio/Organo di Controllo,
- b) la ratifica del bilancio preventivo di spesa, approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- c) l'approvazione di impegni economici pluriennali;
- d) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- e) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal Regolamento;
- f) la nomina e la revoca dei componenti dell'Addetto Contabile e di Bilancio/dell'Organo di Controllo;
- g) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci persone fisiche all'Assemblea Regionale degli Associati del Lazio;
- h) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/Addetto Contabile e di Bilancio/Organo di Controllo;
- i) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Regionale del Lazio nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Nazionale;
- j) la determinazione delle quote sociali di propria competenza;
- k) ogni altro adempimento che non rientri, per legge o per Statuto, nella competenza di un altro Organo associativo.

c.2 Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- b) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale ovvero di almeno un terzo degli associati;
- c) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

c.3 Le competenze dell'Assemblea Provinciale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Provinciale.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

c.1 Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da un minimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea Provinciale degli Associati nel numero deliberato dall'Assemblea dell'anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative, purché in numero dispari.

c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo, uno o due Vice Presidenti, dei quali uno Vicario; il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

c.3 L'Ufficio di Presidenza, nonché cinque componenti, eletti all'interno del Consiglio Provinciale su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 del presente Statuto.

c.4 Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il mese di dicembre ed il mese di marzo, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale degli

Associati nei termini di cui al quarto comma dell'art. 9 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l'Addetto Contabile e di Bilancio/Organo di Controllo. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Provinciale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.5 La convocazione del Consiglio Provinciale viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c.6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

c.7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta all'Assemblea Generale degli Associati dell'Avis Nazionale circa l'espulsione di un'Avis Comunale, di base - o equiparate - ovvero per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri fissato ai sensi del comma uno del presente articolo.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al precedente comma nove, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.

c.11 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

c.12 Al Consiglio Direttivo Provinciale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per Statuto, all'Assemblea Provinciale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno nominare un Direttore Generale, fissandone, con apposita delibera, competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Provinciale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma cinque del presente articolo, si applica la lettera "c" del secondo comma dell'art. 13.

c.14 I poteri del Consiglio Direttivo Provinciale possono essere singolarmente delegati, dall'Organo stesso, al Presidente, al Vice Presidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.

ART. 12 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

c.1 Il Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale degli Associati per il tramite del Consiglio Direttivo Provinciale - delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:

- a) la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle Avis associate;
- b) la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
- c) l'acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;

- d) l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Provinciale;
- e) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
- f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
- g) il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Provinciale.

c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Provinciale, del quale esegue le delibere; attende all'ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Provinciale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Provinciale, fermi restando i tempi dell'approvazione dei bilanci, di cui al presente Statuto.

c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Provinciale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione, ai sensi del comma tre dell'art. 11, all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale.

ART.13 - IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Provinciale al proprio interno, presiede l'Avis Provinciale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea Provinciale degli Associati, il Consiglio Provinciale, il Comitato Esecutivo, nonché formularne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;
- c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro dieci giorni successivi.

c.3 Nell'espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

c.5 La firma e/o la presenza del Vice Presidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART.14 - ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO

c.1 L'Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall'Assemblea Provinciale degli Associati e deve essere dotato di adeguata competenza.

c.2 L'Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

c.3 L'Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo; esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.

c.4 L'Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

c.5 L'Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART.15 – L'ORGANO DI CONTROLLO

c.1 La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di Controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Organo di

Controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'Organo di Controllo rimane in carica per quattro anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche

c.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore esercita, altresì, la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

c.3 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.4 Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

c.5 I Componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.16 - PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Avis Provinciale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a)** il reddito del patrimonio;
- b)** i contributi di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c)** i rimborsi derivanti da convenzioni;
- d)** le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendo lo scopo, vogliano il potenziamento dell'Istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- e)** ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Provinciale, nel rispetto delle norme di legge.

c.3 Il Consiglio Direttivo Provinciale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Ente, nel rispetto del suo scopo sociale.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma tre del D.lgs. n. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 17 – RISORSE

c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma tre, del presente Statuto.

ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale il preventivo finanziario dell'anno successivo che verrà ratificato entro il 30 marzo dall'Assemblea Provinciale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

c.3 L'Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.

c.4 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

c.5 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 19 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

c. 1 L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a)** Il libro degli associati o aderenti;
- b)** il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri Organi sociali;

c.2 I libri di cui alle lettere "a", "b" e "c" sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera "d", sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

ART. 20 - CARICHE

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per l'Addetto Contabile e di Bilancio e dell'Organo di Controllo se esterni all'Associazione.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

c.3 Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa, nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi nove, dieci ed undici dell'art. 11, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4 Lo statuto dell'Avis Regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

c.5 Tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

c.6 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma due, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART. 21 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

c.1 Lo scioglimento dell'Avis Provinciale può avvenire con delibera dell'Assemblea Provinciale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra Organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 22 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del Regolamento dell'AVIS Nazionale, e di quello dell'Avis Regionale del Lazio nonché dalle norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 23 - NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell'approvazione del presente Statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente Statuto dell'AVIS Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato quadriennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati di cui al commi tre dell'art. 20 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati sotto la vigenza del precedente Statuto.

c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative Intercomunali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

